



Tribunale Ordinario di Pistoia

Presidenza

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711

e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

PROTOCOLLO D'INTESA

(per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche)

tra

TRIBUNALE di PISTOIA e CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di PISTOIA

Le parti, all'esito di proficui incontri per addivenire alla intesa sulla gestione delle diverse fasi dei giudizi di separazione e divorzi, nella consapevolezza che trattamenti uniformi e condivisi siano elementi in grado di ottenere efficienza e maggiore rapidità della risposta giudiziaria in tale delicato settore, pervengono alle seguenti condizioni.

Fase presidenziale

Art. 1 - Ricorso

Ai fini di documentare la competenza territoriale il difensore avrà cura di produrre la documentazione che attesti che l'ultimo domicilio dei coniugi è nel Circondario.

1. Per la separazione: sarà sufficiente lo stato di famiglia e di residenza comune, in mancanza potranno essere depositati ulteriori altri documenti quali ad esempio il contratto di locazione cointestato ad entrambi i coniugi.

Per la domanda di divorzio congiunto in eventuale assenza del certificato storico di residenza da parte dell'Ufficio Anagrafe potrà ritenersi sufficiente la produzione del verbale di separazione che indica il domicilio comune.

2. Nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti le parti avranno cura di allegare la documentazione fiscale dell'ultimo triennio e ogni altro documento utile al fine di rappresentare le condizioni economiche dei ricorrenti (buste-paga relative dell'anno in corso; estratti dei conti correnti o conti titoli intestati o cointestati tra coniugi relativi all'ultimo semestre, visure catastali relative alla intestazione o contestazione di immobili, certificati PRA relativi, contratti di locazione, richiesta di finanziamenti, mutui, *leasing*, etc.) o, in mancanza, dettagliata relazione circa i vari redditi di cui la parte dispone.

Inoltre, per i divorzi congiunti - come da decreto presidenziale del 6 giugno 2018 - la procedura è assegnata direttamente al giudice in sede monocratica che dopo l'udienza provvederà a definire la sentenza collegiale in Camera di Consiglio;

in caso di divorzio giudiziale nella fase presidenziale, qualora sia raggiunto l'accordo divorzile, la procedura è inviata direttamente dal presidente all'udienza collegiale tabellarmente prevista.

3. Ciascuna parte, presenti le condizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 115/2002, potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato anche nel caso di ricorso congiunto.

4. Riguardo all'assegnazione della casa coniugale, la parte ricorrente che la chiede, avrà cura di indicare e documentare nel ricorso il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale, nonché i dati catastali di questa, al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale.

5. Nel caso in cui venga richiesta la liquidazione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni i difensori dovranno specificare nell'atto introduttivo le voci di spesa inerenti ai figli, indicando le esigenze correnti di natura primaria (ad es. quelle alimentari, abitative, di cura della persona e di abbigliamento), nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale, così da consentire al giudice di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 337 *ter* c.c. (o dell'art. 316 *bis* c.c.) alla imputazione dei costi diretti a carico di ciascun genitore e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.

In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune. Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato.

Art. 2 - Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale nelle controversie giudiziali

1. Il Presidente:

= fissa l'udienza davanti a sé nel termine massimo di 90 giorni dal deposito del ricorso in caso di separazione e di divorzio giudiziale, salva l'abbreviazione dei termini da richiedere mediante apposita separata istanza motivata;

= assegna al ricorrente termine per la notifica entro almeno 30 giorni prima della fissata udienza ed alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima della udienza per il deposito di memoria difensiva e documenti ed al ricorrente termine di 5 giorni prima della udienza per eventuali repliche;

= informa nel decreto che fissa la udienza la parte convenuta della necessità di farsi assistere da un difensore che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

= invita parte ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali, ad esibire la documentazione fiscale o contabile (quali ad es. bilanci societari, visure catastali, buste-paga, etc.) relativa almeno all'ultimo triennio;

= invita parte convenuta ad osservare gli stessi incumbenti di documentazione delle sue condizioni reddituali e quindi ad esibire la documentazione fiscale o